



*Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali*

Linee Guida

«Linee guida per il riconoscimento dei Centri di formazione nel settore dei sistemi di trasporto ad impianti fissi»

ALLEGATO_1_ ansfisa.ansfisa.DECRETI.R.0000014.14-02-2024



ANSFISA

Pietro Marturano
13.02.2024 17:15:09
GMT+01:00

Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato	Autorizzato
0.0	13/02/2024	Prima emissione	DGSTIF	Marturano	Marturano	Capomolla

«Linee guida per il riconoscimento dei Centri di formazione nel settore dei sistemi di trasporto ad impianti fissi»

1 PARTE I

PREMESSA

- 1.1 SCOPO
- 1.2 CAMPO DI APPLICAZIONE
- 1.3 RIFERIMENTI NORMATIVI
- 1.4 DEFINIZIONI E ACRONIMI
- 1.5 INDIRIZZI UTILI

2 PARTE II

- 2.1 GENERALITA'
- 2.2 REQUISITI DEL CENTRO DI FORMAZIONE
 - 2.2.1 Organizzazione del Centro di Formazione
 - 2.2.2 Figure di riferimento del Centro di Formazione
 - 2.2.3 Tipologia di formazione
 - 2.2.4 Tools e logistica
 - 2.2.5 Report
- 2.3 DOMANDA
- 2.4 RICONOSCIMENTO
 - 2.4.1 Rilascio del Riconoscimento
 - 2.4.2 Aggiornamenti del Riconoscimento
 - 2.4.3 Rinnovo del Riconoscimento
 - 2.4.4 Revoca totale o parziale del Riconoscimento
- 2.5 COSTI DEL PROCESSO DI RICONOSCIMENTO
- 2.6 PUBBLICO REGISTRO DEI CENTRI DI FORMAZIONE RICONOSCIUTI
- 2.7 ALLEGATI

I PARTE

PREMESSA

Le presenti Linee Guida sono emesse ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9, e dell'art. 4, commi 4 e 5, del decreto Ansfisa protocollo n. 0076655 del 7/12/2023 e disciplinano l'accreditamento dei Centri di Formazione (CdF) operanti nel settore degli impianti a fune e di traslazione in servizio pubblico. Le presenti linee guida si applicano altresì anche a tutti gli altri sistemi di trasporto pubblico ad impianti fissi come definiti nei decreti Ansfisa prot. n. 0076655/2023, prot. n. 0082216/2023 e prot. n. 81906/2023 e disciplinano i requisiti che devono avere i centri di formazione per poter erogare la formazione ai soggetti che avranno compiti di sicurezza all'interno di detti sistemi di trasporto.

1.1 SCOPO

Il presente documento descrive nello specifico le procedure, le modalità ed i requisiti per l'ottenimento del riconoscimento da parte dell'ANSFISA del Centro di Formazione, il quale, a riconoscimento avvenuto, potrà erogare la formazione per le attività formative nel settore dei sistemi di trasporto ad impianti fissi adibiti al trasporto di persone e di cui alle norme di riferimento.

1.2 CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti Linee Guida si applicano ai sistemi di trasporto ad impianti fissi adibiti al trasporto pubblico di persone, di competenza di Ansfisa, e di cui ai decreti Ansfisa prot. n. 0076655/2023, prot. n. 0082216/2023 e prot. n. 81906/2023.

1.3 RIFERIMENTI NORMATIVI

- DPR n.753/1980;
- Decreto-legge n.109/2018 e legge n.130/2018;
- Decreto-legge n.121/2021 e legge n.156/2021;
- Decreto MIT-MEF-MPA n.316 del 4/10/2022;
- Decreto Ansfisa prot. n. 0076655 del 7/12/2023;
- Decreto Ansfisa prot. n. 0081906 del 28/12/2023;
- Decreto Ansfisa prot. 0082216 del 29/12/2023.

1.4 DEFINIZIONI E ACRONIMI

Legale Rappresentante del Centro di Formazione: il soggetto, cui la legge, lo statuto o gli atti di autonomia attribuiscono il potere di rappresentare e di impegnare la società o l'ente nei confronti di terzi

ANSFISA: Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (Per brevità anche "Agenzia")

CDF: Centro di Formazione

Centro di formazione: Società o associazione dotata di strutture, mezzi, personale e organizzazione, tali da rispettare i requisiti di cui alle presenti linee guida e che può accedere al riconoscimento da parte dell’Agenzia

Centro di formazione riconosciuto: Centro di formazione che rispetta i requisiti di cui alle presenti linee guida e che ha ottenuto l’atto formale di riconoscimento da parte dell’Agenzia e che pertanto può erogare i corsi di formazione previsti per le figure professionali nel settore dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;

Attestato di Riconoscimento: Atto formale dell’Agenzia con il quale, in caso di esito positivo della valutazione di adeguatezza del CDF, con il quale si provvede a certificare che un CDF è autorizzato ad erogare corsi di formazione nel settore dei sistemi di trasporto ad impianti fissi, ed il cui modello è riportato in Allegato 01 delle presenti linee guida;

Docente: persona qualificata e in possesso di idonea esperienza teorico/pratica per poter condurre attività formativa all’interno del centro di formazione;

Istruttore: persona qualificata e in possesso di idonea esperienza teorico/pratica per poter condurre attività formativa pratica ed esercitazioni all’interno o per conto del centro di formazione;

Richiedente: legale Rappresentante della società che può presentare le richieste previste dalle presenti Linee Guida

SGQ: Sistema di Gestione della Qualità

Sistemi di trasporto ad impianti fissi: Metropolitane, Tram, Filobus, Impianti a fune, Impianti di sollevamento e traslazione e assimilabili.

1.5 INDIRIZZI UTILI

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali
Roma, Viale Del Policlinico, 2

Email: ansfisa@ansfisa.gov.it

Telefono: +39 06 48880625

www.ansfisa.gov.it

DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI E L’OPERATIVITA’
TERRITORIALE

Piazzale dell’Industria, 20 – ROMA RM

Email: segreteria.direttore@gstif@ansfisa.gov.it

Telefono: +39 06 48880625

www.ansfisa.gov.it

II PARTE

2.1 GENERALITA'

Il Riconoscimento dei CDF da parte dell'Agazia è normato dal Decreto n. 0076655 del 7/12/2023. Il Riconoscimento è rilasciato in seguito a richiesta del Legale Rappresentante del CDF che intenda erogare formazione nel settore degli impianti fissi relative al personale addetto alle attività di conduzione, verifica e/o ispezione degli impianti.

Il CDF, riconosciuto nel rispetto delle presenti Linee Guida, deve svolgere la propria attività in modo equo e corretto, trasparente, imparziale, riservato e non discriminatorio.

Il Riconoscimento rilasciato dall'Agazia:

1. è aggiornato parzialmente o integralmente ogni qualvolta il tipo o la portata delle attività cambia in modo sostanziale (vedi paragrafo 2.4.2);
2. scade ogni cinque anni ed è rinnovato su richiesta del Richiedente (vedi paragrafo 2.4.3);
3. è revocato parzialmente o completamente dall'Agazia con provvedimenti motivati nei seguenti casi:
 - il CDF riconosciuto non soddisfa più i requisiti per il mantenimento;
 - il CDF abbia commesso gravi inadempienze o illeciti tali da non consentire all'Agazia il mantenimento del riconoscimento, anche per motivi di immagine o di opportunità;
 - in presenza di documentati motivi che possano pregiudicare la gestione delle operazioni previste per il proprio funzionamento o in caso di azioni contrarie alla necessaria correttezza, trasparenza, imparzialità, responsabilità;
 - in caso di mancato allineamento rispetto delle presenti Linee Guida;
 - qualora il CDF abbia evidenziato condotte lesive dell'immagine dell'Agazia o dei suoi dipendenti;
 - in caso di mancato pagamento dei diritti dovuti all'Agazia.

Nell'ambito del Riconoscimento (rilascio, aggiornamento o rinnovo), l'Agazia attua un processo di *assessment* continuo, attraverso valutazioni iniziali e audit o ispezioni (anche da remoto) successive al rilascio del riconoscimento, finalizzato a verificare il possesso ed il mantenimento da parte del richiedente/titolare delle condizioni e dei requisiti richiesti.

2.2 REQUISITI DEL CENTRO DI FORMAZIONE

Le sedi operative del CDF e le eventuali altre infrastrutture utilizzate per fornire le attività di formazione autorizzate dal riconoscimento rilasciato dall'Agazia in applicazione delle presenti Linee Guida devono trovarsi sul territorio italiano, e dove il CDF deve dimostrare di avere una sede stabile.

Il CDF deve assicurare, attraverso la propria organizzazione, la corretta gestione delle operazioni previste per il proprio funzionamento operativo, ivi compresi la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti previsti.

Il Richiedente deve dare evidenza che:

- il CDF sia in possesso della certificazione ISO 9001, rilasciata da Ente Accreditato, nel settore specifico della formazione (settore IAF 37);

- il CDF sia costituito in forma societaria da almeno 10 anni ed avere un fatturato degli ultimi 3 anni non inferiore ad € 250.000,00 per anno;
- il CDF sia in possesso di adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni verso terzi, con copertura dei danni di ogni genere, che possano derivare dallo svolgimento della propria attività, con massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile per danni verso terzi di importo non inferiore € 500.000,00;
- il CDF disponga di almeno due ingegneri (con Laurea magistrale in Ingegneria conseguita a seguito di corso quinquennale da almeno 5 anni) iscritti al relativo Albo professionale (sezione A);
- il CDF disponga di almeno un ingegnere abilitato alle mansioni di Direttore o Responsabile di Esercizio ai sensi del decreto MIT 18 febbraio 2011 e del decreto Ansfisa n. 0076655 del 7 dicembre 2023 per la categoria di impianti per i quali si intende svolgere la formazione;
- il CDF disponga, oltre al Responsabile Tecnico del centro, di almeno un ingegnere certificato, 2° livello, ai sensi della norma UNI EN ISO 9712 per le metodologie VT-PT-MT-UT-MRT;
- il CDF abbia erogato negli ultimi 10 anni almeno tre corsi nelle materie relative ai sistemi di trasporto ad impianti fissi;
- il CDF disponga di almeno una sede operativa sul territorio nazionale idonea per l'espletamento di corsi di formazione in aula per almeno quindici persone. A tal fine, oltre ai requisiti stabiliti dalle norme di settore, è necessario almeno il possesso dei seguenti requisiti specifici:
 - spazio utile di almeno 30 mq al netto delle superfici occupate dagli arredi e dalle attrezzature;
 - almeno dieci banchi e dieci sedie per i corsisti, una sedia ed una cattedra per il docente;
 - disponibilità di computer fissi e portatili, videoproiettore;
 - disponibilità di dotazioni informatiche e collegamenti via web idonei a consentire la partecipazione dei discenti ai corsi in modalità on-line, videoconferenze e corsi in remoto, in modalità sincrona o asincrona;
 - lavagna digitale o tavoletta grafica;
 - idoneo materiale didattico su supporto cartaceo e digitale;
 - dispense per i corsisti;
- il CDF, oltre alla propria sede operativa, potrà avvalersi per l'erogazione dei corsi di formazione di altre strutture sul territorio nazionale purché le stesse soddisfino i requisiti di cui alle presenti linee guida;
- Il soggetto Richiedente dovrà garantire che l'intera documentazione necessaria al funzionamento del centro stesso sia conservata presso la sede operativa accreditata dall'Agenzia e resa disponibile in fase di Audit o di ispezione;
- Il sub-appalto di parte della formazione è consentito soltanto su specifici argomenti e soltanto a docenti comunicati ed autorizzati dall'Agenzia già al momento della richiesta di riconoscimento o oggetto di aggiornamento successivo;
- l'Amministratore, i soci, il Responsabile Tecnico, i docenti e i collaboratori non devono avere carichi pendenti ovvero annotazioni nel casellario giudiziario.

2.2.1 Organizzazione del Centro di Formazione

I richiedenti, in accordo al proprio SGQ certificato, devono:

1. adottare un'opportuna organizzazione, rappresentata graficamente, indicando le responsabilità assegnate alle figure di riferimento;
2. garantire un'efficace struttura di gestione del CDF con l'utilizzo di personale con adeguata esperienza, qualificazione e riconoscimenti in relazione alle attività da svolgere all'interno del CDF in accordo agli standard previsti dalle norme applicabili;
3. garantire la disponibilità di personale, di attrezzature, di strutture e di sistemazioni appropriate per la formazione offerta in funzione del numero stimato di discenti e dell'offerta formativa;
4. garantire autonomamente ed anche attraverso appositi accordi formalizzati, la disponibilità dei docenti o degli istruttori;
5. garantire la registrazione standardizzata delle attività di formazione incluse le informazioni sul numero dei corsi, sulla specifica mansione interessata così come sui discenti e sugli istruttori/docenti di ogni corso;
6. disporre di sistemi/procedure per mantenere aggiornate le abilità professionali degli istruttori/docenti;
7. disporre di procedure necessarie a mantenere aggiornati i metodi formativi, gli strumenti e le attrezzature dedicate alla formazione nonché i testi, la documentazione e l'eventuale software di formazione attuando anche un processo di miglioramento continuo;
8. disporre di procedure necessarie per pronto rilevamento, identificazione ed elaborazione dei provvedimenti migliorativi a fronte delle eventuali non conformità riscontrate nell'applicazione del processo formativo e di gestione del Centro;
9. garantire la riservatezza verso terzi delle informazioni relative al personale in formazione anche se non interessate dagli obblighi di legge in materia;
10. disporre di procedure per assicurare una pronta risposta ad eventuali reclami e segnalazioni ricevute;
11. fermo restando le responsabilità attribuite dalle norme in vigore al responsabile tecnico del Centro ed agli istruttori/docenti riconosciuti, attribuire la responsabilità della corretta continuità didattica di un corso di formazione nei casi in cui la docenza sia affidata a più di un istruttore/docente riconosciuto;
12. disporre di procedure atte a garantire l'imparzialità e la trasparenza nei confronti dei committenti;
13. garantire l'accesso a tutti i dati pertinenti l'attività autorizzata dal riconoscimento alle autorità di controllo;
14. disporre di procedure per la progettazione e la raccolta dei dati relativi all'attività programmata e svolta dal CDF.

2.2.2 Figure di riferimento del Centro di Formazione

Il CDF deve essere legalmente identificabile e rappresentato e deve inoltre indicare nel proprio organigramma le responsabilità assegnate alle figure di riferimento.

2.2.2.1 Legale Rappresentante

Il Legale Rappresentante è la persona fisica che rappresenta il CDF a tutti gli effetti di legge e nei confronti dell'Agenzia.

2.2.2.2 Responsabile Tecnico

Le responsabilità tecniche legate alla definizione, attuazione e modifica delle procedure e dei documenti del CDF devono essere affidate a personale con adeguata esperienza e

competenza manageriale nel settore della formazione, per un minimo di 10 anni, documentata da un dettagliato curriculum e da evidenze oggettive (qualifiche, titoli, fatture, ecc.).

II Responsabile tecnico deve essere un dipendente o sotto contratto esclusivo del CDF (ai soli fini di tale tipologia di attività) e deve sempre trovarsi nelle condizioni di operare per garantire l'indipendenza, l'imparzialità, la responsabilità, la trasparenza e la riservatezza rispetto alle attività istituzionali del CDF per le quali, ad ogni buon conto, risponde *in primis* sempre il Legale Rappresentante.

Il Responsabile Tecnico al momento della presentazione della domanda di riconoscimento del CDF deve essere in possesso dei seguenti requisiti documentati:

- Laurea Magistrale in Ingegneria (conseguita a seguito di corso quinquennale e da almeno 5 anni);
- Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri sezione A;
- Patentino in corso di validità, Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 febbraio 2011 e decreto Ansfisa n. 0076655 del 7 dicembre 2023, di Direttore o Responsabile di esercizio per gli impianti di Categoria B2 o superiore;
- Qualifica di Addetto ai Controlli non distruttivi in accordo alla norma UNI-EN-ISO 9712 nei metodi di indagine visiva (VT), liquidi penetranti (PT), particelle magnetiche (MT), ultrasuoni (UT) e magnetoadдукtivo (MRT/MIT). Almeno 2 delle suddette qualifiche dovranno essere di livello 3, le rimanenti possono essere di livello 2; non sono ammesse qualifiche di livello 1.

Il responsabile tecnico del CDF nomina, per ogni corso di formazione erogato ai sensi delle presenti linee guida, un Responsabile del corso.

2.2.2.3 Docenti e istruttori

Il CDF deve disporre di docenti ed istruttori autorizzati o riconosciuti in numero e specializzazioni adeguato alle attività di formazione programmate.

L'autorizzazione o il riconoscimento dei docenti ed istruttori si ritiene ottenuta nel momento in cui il CDF viene ufficialmente riconosciuto dall'Agenzia.

I docenti e gli istruttori devono avere esperienza pregressa dimostrabile e certificabile nel settore dei sistemi di trasporto ad impianti fissi (progettazione, costruzione, manutenzione, collaudo o verifica) di almeno 10 anni.

La formazione in aula e la formazione pratica (formazione di base, aggiornamento, formazione continua) devono essere svolte soltanto da docenti/istruttori riconosciuti dall'Agenzia, coerentemente con l'abilitazione posseduta. Gli istruttori riconosciuti sono responsabili dello svolgimento delle suddette attività nel rispetto delle norme vigenti, dei programmi di formazione e delle procedure applicabili messe in atto dal CDF.

2.2.3 Tipologia di formazione

Il CDF, sulla base del riconoscimento ottenuto, può erogare i seguenti corsi di formazione:

1. Corso di formazione iniziale per Direttore o Responsabile di esercizio
2. Corso di aggiornamento per Direttore o Responsabile di esercizio
3. Corso di formazione iniziale per Capo Servizio
4. Corso di aggiornamento per Capo Servizio
5. Corso di formazione iniziale per Verificatore di impianti di categoria "D"

6. Corso di aggiornamento per Verificatore di impianti di categoria "D"
7. Corsi di formazione e/o aggiornamento per specifiche figure professionali di cui ai decreti Ansfisa prot. 0076655/2023, 0082216/2023 e 81906/2023, ovvero su specifica autorizzazione dell'Ansfisa.

L'attestato di riconoscimento riporta la tipologia di formazione erogabile dallo specifico CDF e deve essere aggiornato ogni qualvolta si modifichi anche solo uno degli elementi di cui sopra.

2.2.4 Tools e logistica

2.2.4.1 Strumenti e Didattica

Coerentemente con le tipologie di formazione il CDF deve disporre dei seguenti strumenti:

1. programmi (esplicitando la metodologia utilizzata per la determinazione dei contenuti, organizzazione e durata dei corsi);
2. software (eventuale) di supporto alla didattica;
3. libri e dispense in numero sufficiente;
4. materiale e strumenti di dimostrazione (provini, campioni, ecc...);
5. eventuali sistemi di autoapprendimento;
6. sistemi per la verifica dell'apprendimento;
7. sistemi per la rilevazione delle presenze d'aula (registro, cartellino, ecc. ...).

Per tutti i punti deve essere indicata la specifica, la metodologia di redazione, di verifica, di approvazione e di aggiornamento.

2.2.4.2 Aule

Le aule devono essere adeguate al numero di candidati in formazione ed alle esigenze dei programmi di formazione. Elementi quali, l'illuminazione naturale ed artificiale, la climatizzazione, il riscaldamento, il ricambio d'aria, l'insonorizzazione da rumori esterni e l'ergonomia delle postazioni occupate dai discenti, eventuale amplificazione, sono solo alcuni esempi di cosa debba essere curato e gestito dal CDF. Ai discenti deve essere messo a disposizione un luogo ove siano disponibili e consultabili testi normativi, materiali didattici, dispense per i discenti, ecc...

2.2.4.3 Supporti logistici

I supporti logistici e complementari a disposizione del CDF, quali ad esempio la ristorazione, il pernottamento, gli strumenti di cancelleria, devono essere idonei in modo da non compromettere l'efficacia della formazione erogata.

2.2.5 Attività di reportistica

L'organizzazione del CDF deve garantire la tracciabilità delle seguenti informazioni minime relative all'attività svolta:

1. numero, data, tipologia dei corsi e programma di formazione applicato;
2. numero, dati anagrafici e curriculum dei partecipanti;
3. nome, dati anagrafici e curriculum dei docenti/istruttori;
4. esito dei test intermedi/finali.

Tali report devono essere messi a disposizione dell'Agenzia, su richiesta ovvero in fase di Audit o di ispezione.

2.3 DOMANDE DI RICONOSCIMENTO

Il Richiedente che inoltra all'Agenzia domanda di Riconoscimento del CDF (modello di domanda – fac-simile dell'Allegato 01) deve allegare alla stessa un dossier contenente le informazioni necessarie a soddisfare i requisiti di cui alle presenti Linee Guida.

La domanda deve essere firmata in originale dal Legale Rappresentante del CDF.

La domanda e la documentazione allegata devono essere redatte in lingua italiana.

La domanda di richiesta del Riconoscimento dovrà riportare il nome del CDF e la sua ragione sociale, l'indirizzo della sede legale e delle sedi operative, il numero di partita IVA/codice fiscale, la sede principale delle attività operative, le tipologie della formazione erogabile ed i nominativi del responsabile tecnico, dei docenti/istruttori e dei responsabili dei corsi.

2.4 RICONOSCIMENTO

2.4.1 Rilascio del Riconoscimento

I CDF presentano la domanda di riconoscimento all'Agenzia, la quale, entro tre mesi dal ricevimento della domanda, risponde con nota formale di riconoscimento se l'analisi della documentazione di supporto ha avuto esito positivo. In caso di esito negativo l'Agenzia risponde con nota formale specificando i motivi del diniego del riconoscimento. Il CDF può ripresentare domanda all'Agenzia, integrando la documentazione mancante, in tal caso l'Agenzia si esprime entro i successivi 90 giorni. I CDF possono ripresentare le domande di riconoscimento per un massimo di tre volte in un anno.

In caso di esito positivo della valutazione di adeguatezza, l'Agenzia provvede a rilasciare al CDF specifico "Attestato di Riconoscimento" con l'emissione del modello di cui al fac-simile dell'Allegato 01. Le domande di riconoscimento non conformi al modello approvato non saranno prese in considerazione come, tra l'altro, quelle prive, anche parzialmente, delle attestazioni o della documentazione da allegare, utile alla verifica dell'idoneità.

La domanda di riconoscimento si intende automaticamente decaduta nel caso in cui il soggetto Richiedente non trasmetta le informazioni supplementari richieste dall'Agenzia entro 15 giorni dalla data di richiesta delle stesse. Nel corso del periodo di valutazione della domanda e della relativa documentazione possono essere effettuate attività propedeutiche al rilascio del Riconoscimento come ad esempio indagini e sopralluoghi nei locali del richiedente con rappresentanti del CDF anche presso la/e sede/i di strutture convenzionate o di supporto. Il Richiedente è tenuto a garantire, al personale autorizzato dell'Agenzia, l'accesso a tutta la documentazione pertinente ed alle banche dati, per l'espletamento delle attività di competenza per l'assolvimento dei propri compiti ispettivi e di valutazione.

2.4.2 Aggiornamenti del Riconoscimento

Il Riconoscimento deve essere aggiornato parzialmente o integralmente ogni qualvolta, nel suo periodo di validità di cinque anni, si presentino condizioni che modifichino gli elementi che lo compongono tali da richiedere variazioni alle procedure del CDF. L'aggiornamento del Riconoscimento è richiesto dal Legale Rappresentante nella funzione di richiedente, ed in quanto titolare dello stesso, all'Agenzia che, previa verifica dell'esistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa, procede all'emissione di un aggiornamento del Riconoscimento, integrato con le specificità richieste.

L'aggiornamento parziale o integrale del Riconoscimento deve essere richiesto dal Legale

Rappresentante. Tale aggiornamento deve essere richiesto in base alle valutazioni di impatto sull'attività del CDF delle modifiche organizzative e tecnologiche che si intende introdurre e del rischio connesso, e comunque nei casi di seguito descritti.

Sia durante l'iter di riconoscimento, sia a riconoscimento avvenuto, l'Agenzia può, a seguito di verifiche, audit o ispezioni provvedere a limitare l'ambito della domanda di riconoscimento o il riconoscimento già in essere; in quest'ultimo caso l'aggiornamento del riconoscimento consisterà in una revoca parziale (punto 2.4.4) delle attività previste dal riconoscimento in corso.

2.4.3 Rinnovo del Riconoscimento

Il rinnovo del Riconoscimento avviene su richiesta del Rappresentante legale del CDF.

Al fine di garantire la continuità dei servizi, la richiesta di rinnovo deve pervenire all'Agenzia almeno 90 gg prima della naturale scadenza del Riconoscimento, coerentemente con i tempi previsti per il rilascio di cui al precedente paragrafo 2.4.1.

2.4.4 Revoca totale o parziale del Riconoscimento

L'Agenzia può procedere alla revoca totale o in certe eventualità anche solo parziale del Riconoscimento. In caso di revoca parziale si procederà ad un aggiornamento del Riconoscimento (punto 2.4.2). La revoca totale o parziale del riconoscimento viene comunicata per iscritto con provvedimento motivato al legale rappresentante del CDF.

2.5 COSTI DEL PROCESSO DI RICONOSCIMENTO

Per il rilascio, rinnovo o aggiornamento dell'attestato di riconoscimento l'ANSFISA applica diritti commisurati ai costi sostenuti per l'istruttoria, per le verifiche, per i controlli e per le procedure di certificazione. L'importo del contributo è stabilito dall'Agenzia con successivo provvedimento. Nelle more dell'adozione di tale provvedimento i CDF possono comunque presentare la domanda di riconoscimento senza allegare l'attestazione dell'avvenuto pagamento e fatta salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere il contributo anche successivamente al rilascio degli attestati.

Le istanze di rilascio, aggiornamento e rinnovo del riconoscimento ed i provvedimenti emessi dall'Agenzia in risposta ad esse sono soggetti all'imposizione del bollo, nella misura di € 16,00 per ogni atto, come previsto dagli artt. 3 e 4 della tariffa di cui all'allegato "A" al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Sulle domande di rilascio del Riconoscimento deve pertanto essere apposta una marca da bollo dell'importo sopra indicato; alla stessa domanda deve essere allegata una seconda marca da bollo che l'Agenzia appone sull'attestato di riconoscimento di cui all'Allegato 01. Il pagamento del bollo può anche essere effettuato in modalità virtuale accedendo alla sezione "PAGO PA" sul portale web dell'Agenzia. In tal caso dovranno allegarsi le ricevute rilasciate dal sistema.

2.6 PUBBLICO REGISTRO DEI CENTRI DI FORMAZIONE RICONOSCIUTI

L'Agenzia, per ogni CDF riconosciuto, provvederà ad aggiornare uno specifico registro (da pubblicare sul sito web dell'Agenzia) che riporta:

- Ragione sociale del CDF;
- Indirizzo della sede legale ed operativa del CDF;
- Ambito della formazione per il quale il CDF è riconosciuto;

- Il numero di identificazione;
- La data di rilascio e di scadenza del riconoscimento.

2.7 ALLEGATI

Codice	Titolo	Rev.
Allegato 01	Domanda per il riconoscimento del CDF	00
Allegato 02	Fac-simile dell'attestato di riconoscimento	00

ALLEGATI

ALLEGATO 01

Imposta di bollo assolta a mezzo pagamento su PagoPA
<i>(Ricevuta allegata)</i>

Domanda per il Riconoscimento Centro di formazione – Sistemi di trasporto ad impianti fissi (decreti ANSFISA nn. 76655/2023 - 82216/2023 - 81906/2023)	
	All'ANSFISA Direzione Generale STIF ansfisa@pec.ansfisa.gov.it
Il sottoscritto	
Nato/a a	
Il	
Legale rappresentante della società	
Con sede in	
P.IVA	
Avendo la società di cui sopra tutti i requisiti di cui al decreto ANSFISA n. _____ del _____ dei quali il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità, dichiara la veridicità e la completezza,	
CHIEDE	
Ai sensi dei summenzionati decreti, il riconoscimento come centro di formazione, al fine di erogare i corsi di formazione iniziale e di aggiornamento per direttori di esercizio, capi servizio, tecnici valutatori, ecc. . . .	
A tal fine allega copia della seguente documentazione:	
<ul style="list-style-type: none"> - Documenti di riconoscimento di legale rappresentante ed amministratore della società; - Visura camerale CCIAA aggiornata a meno di sei mesi; - Copia del bilancio consolidato ed approvato degli ultimi tre anni; - Certificati del casellario giudiziario dell'Amministratore, dei soci, e dei Responsabili; - Certificati dei carichi pendenti dell'Amministratore, dei soci, e dei Responsabili; - Documentazione richiesta per il Responsabile Tecnico del Centro di Formazione; - Curriculum dei soggetti coinvolti nelle attività di formazione (docenti, istruttori, responsabili dei corsi, ecc. . . .); - Certificati o autocertificazione di iscrizione all'Albo professionale degli ingegneri (per docenti e collaboratori); - Certificati di abilitazione per i controlli non distruttivi ai sensi delle norme internazionali UNI-EN-ISO 9712 per i metodi MRT-PT-UT-MT-RT-VT; - Certificato di abilitazione alle funzioni di direttore di esercizio dei sistemi di trasporto ad impianti fissi; - Fatture o altro documento probatorio con data certa che dimostri di avere erogato negli ultimi dieci anni almeno tre corsi di formazione o aggiornamento professionale nelle materie relative agli impianti ettometrici (è esclusa l'autocertificazione); - Pianta quotata ed arredata in scala (1:50; 1:100 o 1:200) della sede fisica (uffici + aule di formazione) con timbro e firma del legale rappresentante e di un ingegnere iscritto all'Albo; - Visura catastale sede fisica; - Elenco dei docenti e dei responsabili dei corsi di formazione; - Documento sulla valutazione dei rischi; - Certificazione ISO 9001 in corso di validità, rilasciata da Ente Accreditato, nel settore specifico della formazione (settore IAF 37); - Altre autorizzazioni, riconoscimenti, attestazioni (se presenti); - Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi; - Dichiarazione di impegno a fornire tutte le informazioni richieste da ANSFISA in caso di riconoscimento del centro di formazione; - Dichiarazione di indipendenza per il responsabile tecnico, soci, legale rappresentante ovvero l'amministratore; - Copia dell'attestato di pagamento relativo ai diritti dell'ANSFISA. 	

Il sottoscritto dichiara inoltre:	
<p>a) che la società non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato;</p> <p>b) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;</p> <p>c) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;</p> <p>d) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;</p> <p>e) di non essere in pendenza con debiti nei confronti dell'Agenzia delle entrate;</p> <p>f) che la società possiede tutti i requisiti necessari per la partecipazione alle gare pubbliche e per risultare aggiudicataria di lavori pubblici o pubbliche forniture.</p>	
<i>Il sottoscritto, è consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000.</i>	
In fede	Data
	L'Amministratore (Timbro e firma) _____

ALLEGATO 02

Imposta di bollo assolta a mezzo pagamento su
PagoPA

(Ricevuta allegata)

ATTESTATO DI RICONOSCIMENTO

Centro di formazione – Sistemi di trasporto ad impianti fissi
(decreti ANSFISA nn. 76655/2023 - 82216/2023 - 81906/2023)

Attestato n. CDF-IE-XYWZ-2022-001

data protocollo

Rilasciato a	
Denominazione legale	
Con sede in	
P.IVA	
INFORMAZIONI SULL'ATTESTATO	
<input type="checkbox"/> Nuovo attestato <input type="checkbox"/> Rinnovo <input type="checkbox"/> Aggiornamento/Modifica	
AMBITI DELLA FORMAZIONE	
Riconoscimento come centro di formazione, al fine di erogare i corsi di formazione iniziale ed aggiornamento periodico per direttori o responsabili di esercizio, capi servizio per sistemi di trasporto ad impianti fissi, verificatori di impianti di categoria "D", altro.	
<input type="checkbox"/> Formazione iniziale ed aggiornamento per Direttori o Responsabili di esercizio fino a categoria .. <input type="checkbox"/> Formazione iniziale ed aggiornamento per Capi Servizio fino a categoria .. <input type="checkbox"/> Formazione iniziale ed aggiornamento per Valutatori di impianti di categoria D	
VALIDITA'	
Il presente riconoscimento ha validità di anni due.	
PRESCRIZIONI O LIMITAZIONI	
<hr/> <hr/> <p>=====</p>	
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI	
<p>=====</p> <p>=====</p>	
	Timbro e firma dell'Autorità emittente

Protocollo ANSFISA istanza di riconoscimento:

ANSFISA | Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali
Viale Del Policlinico, 2 – ROMA RM | 06 48880625 | ansfisa@ansfisa.gov.it | www.ansfisa.gov.it

DGSTIF | Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e l'operatività territoriale
Piazzale dell'Industria, 20 – ROMA RM | 06 002463201 | segreteria.direttoregstif@ansfisa.gov.it